

L'art. 55 riconosce come matrimonio legittimo e valido, per tutti i cittadini italiani, solamente quello civile e non quello canonico come in precedenza. Considera quindi illegali le unioni contratte con solo rito religioso e illegittimi gli eventuali figli nati.

Nonostante ciò, molte persone continuano a preferire il matrimonio canonico, senza preoccuparsi di celebrare l'unione davanti all'ufficiale dello Stato civile: ciò porta a considerare le coppie così formate come semplici concubini. Tale resistenza alla celebrazione del matrimonio civile, avviene soprattutto nelle campagne e nei territori dell'Italia Centrale una volta appartenenti allo Stato Pontificio e diventerà una delle cause principali dell'aumento della natalità illegittima: anche secondo gli statistici dell'epoca, questo fa rilevare un aumento di bambini registrati come illegittimi.

Nell'art. 159 : si afferma che “il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio”: all'uomo coniugato è quindi imposta la paternità, non tanto dalla natura quanto dallo Stato stesso.

Tuttavia, questa presunzione di paternità può decadere se il marito dimostra una di queste determinate ipotesi:

- essere stato nella “fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per effetto di altro accidente”;
- aver vissuto legalmente separato dalla moglie senza che ci sia stata alcuna riunione;
- provare l'adulterio della moglie.

Nell'art. 179 si afferma che il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, tanto congiuntamente quanto separatamente:

il riconoscimento è concepito come atto volontario e libero, quindi il padre può esprimersi solo sulla propria paternità e la madre sulla propria maternità, senza vincolare l'altro genitore. Per facilitare questo atto, la legge permette ai genitori di decidere se e in quale momento riconoscerlo.

Il figlio, una volta riconosciuto, ottiene:

- un vincolo di parentela naturale con il proprio genitore, ma non con i familiari di lui;
- tutela legale durante la minore età;
- il diritto agli alimenti;
- la possibilità di assumere il cognome del padre, se riconosciuto da lui;
- il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e avviato a una professione o arte.

Nell'art. 189 il codice si occupa delle indagini sulla ricerca di maternità e paternità. La ricerca della prima è sempre ammessa per ragioni naturali, ovvero il parto, del quale è possibile fornire prova certa. Per quanto riguarda la seconda, scaturisce il divieto assoluto di ricerca a tutela della “stabilità e del decoro delle famiglie”. Si ripropone quindi, per l'ennesima volta, la contraddizione tra la tutela della famiglia legittima e il riconoscimento di diritti e legami “familiari diversi”.